

proposta di legge n. 452

a iniziativa del Consigliere Zaffini

presentata in data 13 ottobre 2014

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2002, N.20
“DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI
A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE”

Signori Consiglieri,

le vicende ed i mutamenti avvenuti nell'ambito nella nostra società in questi ultimi anni hanno aperto nuove prospettive ed ambiti di intervento, anche nel settore sociale, concretizzando l'esigenza di nuove forme di assistenza e tutela in favore di uomini divorziati, separati, vedovi, comunque soli con minori a carico, che si trovano in condizione di disagio, a cui non si era precedentemente posta attenzione.

Ciò premesso, va senz'altro evidenziato che la previsione normativa regionale contenuta all'articolo 7 della l.r. 20/2002 e alla scheda P-A3 dell'allegato "A" al regolamento regionale 1/2004, così come formulata nel suo contenuto letterale, crea una lacuna normativa rispetto alla fonte alla quale la normativa regionale stessa si ispira. Il d.m. 308/2001, infatti, tra l'altro, indicando le tipologie di strutture socio-assistenziali soggette ad autorizzazione, prevede anche le strutture destinate a "persone con problemati-

che psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale".

Tale lacuna non può non essere colmata sulla base dei principi in materia di divieto di discriminazione nell'erogazione dei servizi pubblici o privati rispetto al principio costituzionale di uguaglianza (vedasi pronuncia Corte Costituzionale 21 marzo 2011, n. 94).

Quindi si ritiene che la norma in questione interpretata nel senso di comprendere l'erogazione del servizio anche in favore del sesso maschile, uomini con figli minori, come sopra indicato.

Con la presente proposta di legge si intende promuovere una tipologia di struttura che possa essere concepita e realizzata esclusivamente per persone di sesso maschile con figli minori.

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 20/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) dopo le parole: “per gestanti o per madri con figli a carico,” sono inserite le seguenti: “per uomini con figli a carico,”.

Art. 2

(Norme finali e transitorie)

1. Il regolamento regionale indicato all'articolo 9 della l.r. 20/2002, entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, è adeguato con la definizione dei requisiti di autorizzazione delle strutture previste dall'articolo 1, nonché con la definizione delle funzioni, dei profili e dei requisiti previsti per il personale della struttura interessata.